



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

~ MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE ~

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 11/04/2012, da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/01/2024)

Articolo 1 – Oggetto.....	2
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta.....	3
Articolo 4 - Misure dell'imposta.....	3
Art. 5 – Esenzioni.....	4
Art. 5-bis – Registrazione dei dati e loro trasmissione.....	4
Articolo 6 – Dichiarazioni.....	5
Articolo 7 - Versamenti.....	6
Articolo 7-bis - Compensazioni e rimborsi.....	6
Articolo 8 - Attività di controllo.....	7
Articolo 9 – Sanzioni.....	7
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	8
Articolo 10 - bis – Funzionario Responsabile dell'imposta.....	8
Articolo 11 - Pubblicità.....	8
Articolo 12 - Norma di rinvio.....	8
Articolo 13 - Entrata in vigore.....	9
Allegato A) al Regolamento dell'imposta di soggiorno Articolazione delle misure dell'Imposta di Soggiorno.....	10



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione e dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di San Giuliano Terme, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 ss.mm.ii.; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
3. La Giunta relaziona annualmente al Consiglio Comunale sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.
4. Le funzioni relative alla gestione e riscossione dell'imposta possono essere svolte in proprio dal Comune di San Giuliano Terme o mediante affidamento della gestione a soggetti abilitati.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
2. E' altresì presupposto dell'imposta l'alloggiare presso immobili adibiti a locazione breve ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 50/2017, per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusa quella che prevede la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.



Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive o alloggia negli immobili ad uso abitativo locati ai sensi del precedente articolo 2, comma 2.
2. Il responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta, ovvero, in caso di locazione breve, colui che incassa il canone o il corrispettivo. Esso ha l'obbligo di:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta, della sua entità e di eventuali esenzioni;
 - richiedere il pagamento e incassare il tributo, rilasciando quietanza dell'avvenuto pagamento;
 - verificare la documentazione giustificativa nell'ipotesi di esenzione e far compilare o compilare egli stesso apposita dichiarazione e conservarla per eventuali controlli;
 - conservare le fatture/ricevute attestanti la riscossione del tributo ed ogni altra dichiarazione pertinente, (documentazione per accesso a esenzioni, ecc.), concernenti i cinque anni precedenti a quello in corso, esibirle in sede di controllo ed inviarle a richiesta all' Ente;
 - rendere al Comune, o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, le dichiarazioni previste all'art. 6 del presente regolamento, registrare e trasmettere i dati relativi all'imposta di cui all'art. 5 bis, e, quale obbligato del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, versare, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre, le somme dovute.

Articolo 4 - Misure dell'imposta

1. Le misure di imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale secondo l'articolazione contenuta nell'Allegato A) al presente regolamento.
2. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate dall'ente.
3. L'imposta è dovuta nel limite massimo di legge di cinque euro a persona per ogni giorno di soggiorno.



Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta i pernottamenti del soggetto passivo nella stessa struttura ricettiva **o del locatario nell'unità immobiliare oggetto di locazione turistica breve successivi al quinto giorno consecutivo.**
2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che pernottano nelle strutture ricettive, ovvero alloggiano negli immobili adibiti a locazione turistica breve, limitatamente ai giorni in cui si verificano le seguenti condizioni di esenzione all'interno del soggiorno:
 - a) cittadini residenti nel Comune di San Giuliano Terme;
 - b) soggetti che fruiscono delle cure termali con convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale;
 - c) minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - d) autisti di pullman, accompagnatori e/o guide che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti;
 - e) personale dipendente della struttura ricettiva che occupa camere di servizio;
 - f) ospiti a titolo gratuito della struttura;
 - g) soggetti che assistono un degente ricoverato presso una qualsiasi struttura sanitaria regionale (per un massimo di due accompagnatori per paziente);
 - h) genitori che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di due persone per paziente;
 - i) appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco, i volontari della protezione civile che soggiornano per esigenze di calamità naturali;
 - j) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - k) ospiti di strutture il cui costo del pernottamento è posto a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - l) soggetti disabili non autosufficienti in possesso di certificato medico attestante invalidità al 100% o handicap grave e un eventuale accompagnatore.

Art. 5-bis – Registrazione dei dati e loro trasmissione

1. Il gestore della struttura ricettiva registra, con dettaglio mensile, il numero dei soggiornanti e dei pernottamenti, specificando di questi gli esenti,



avvenuti presso la propria struttura, sul portale telematico a tal fine messo a disposizione dal Comune.

2. Entro il sedicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva trasmette, esclusivamente tramite il portale telematico, i dati di cui al comma precedente. La rendicontazione trimestrale deve essere autenticata tramite l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
3. Il locatore ovvero, in via subordinata, il diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo registra, con dettaglio mensile, la data di inizio e la data di fine della locazione e il numero dei soggiornanti, specificando di questi gli esenti, sul portale telematico a tal fine messo a disposizione dal Comune.
4. Entro il sedicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, il locatore, ovvero, in via subordinata, il diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, trasmette, esclusivamente tramite il portale telematico, i dati di cui al comma precedente. La rendicontazione trimestrale deve essere autenticata tramite l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Articolo 6 – Dichiarazioni

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo il gestore della struttura ricettiva, ovvero il locatore, o in via via subordinata, il diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, trasmette al Comune di San Giuliano Terme, o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, la dichiarazione annuale, esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel caso in cui nell'anno di imposta da dichiarare il soggetto dichiarante non abbia avuto nessuna presenza presso la struttura, o presso l'abitazione in caso di locazione breve, è tenuto comunque a presentare la dichiarazione annuale indicando il numero di presenze pari a zero.
3. Nei casi di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro il termine ivi previsto, e di dichiarazione incompleta o infedele sarà applicata la sanzione prevista dall'Art. 9 del presente Regolamento.



Articolo 7 - Versamenti

1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta, ovvero al locatore, o in via subordinata, al diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo in caso di locazione breve. Quest'ultimo, nella sua qualità di responsabile del pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo rilasciandone quietanza.
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta provvede al versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno secondo la seguente periodicità:
 - entro il 30 aprile di ciascun anno, in relazione alle somme dovute per il periodo 1 gennaio/31 marzo dello stesso anno;
 - entro il 31 luglio di ciascun anno, in relazione alle somme dovute per il periodo 1 aprile/30 giugno dello stesso anno;
 - entro il 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle somme dovute per il periodo 1 luglio/30 settembre dello stesso anno;
 - entro il 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle somme dovute per il periodo 1 ottobre/31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di locazione breve il versamento dell'imposta può avvenire entro il periodo di durata della locazione. Il momento del pagamento da parte del soggetto passivo determina quale trimestre debba essere preso a riferimento per il successivo riversamento da parte del locatore, o in via subordinata, dal diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo.

3. Se i termini di versamento di cui al comma precedente scadono nelle giornate di sabato o festive, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
4. Il versamento è effettuato a favore del Comune di San Giuliano Terme mediante il portale dei pagamenti a cui si accede dal sito istituzionale dell'Ente. In caso di tardivo, incompleto o mancato riversamento all'Amministrazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno, l'Ente applicherà la sanzione prevista dall'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 7-bis - Compensazioni e rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione



verticale con i pagamenti relativi all'imposta medesima dovuti alle scadenze successive, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.

2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 8 - Attività di controllo

1. Il Comune di San Giuliano Terme, direttamente o tramite soggetto incaricato della gestione dell'imposta, effettua il controllo sull'applicazione dell'imposta e sull'assolvimento dei connessi obblighi da parte dei soggetti di cui al precedente art. 3, anche avvalendosi dell'ausilio della Polizia Municipale e di altri soggetti dotati di poteri ispettivi per l'acquisizione dei dati e delle informazioni inerenti il numero dei pernottamenti soggetti a imposta e di ogni altro elemento necessario per la corretta determinazione del tributo, nonché mediante la consultazione della banca dati messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. A fronte di violazioni di natura tributaria saranno emessi avvisi di accertamento, che prevederanno il recupero dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 9; qualora invece le violazioni dovessero riguardare irregolarità in merito ad altri adempimenti comunque previsti nel presente regolamento saranno emessi atti di irrogazione di sanzione amministrativa applicando i principi richiamati al comma 3 del successivo articolo 9.
3. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette all'ufficio di gestione del tributo o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art.6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni



amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art 13 del D.Lgs 471/1997.
3. Le violazioni al presente Regolamento diverse da quelle descritte nei commi precedenti sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000. La Giunta Comunale può deliberare, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista per legge, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 1 dello stesso art. 16. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme relative all'imposta dovute al Comune, se non a questi versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 10 - bis – Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Comune, con apposito atto, designa, fra il proprio personale, o tra il personale del soggetto incaricato della gestione dell'imposta, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta di soggiorno, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie.

Articolo 11 - Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico del Comune e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze conformemente alla normativa vigente.

Articolo 12 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le leggi statali e regionali, lo Statuto Comunale e i Regolamenti Comunali.



Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.



Allegato A) al Regolamento dell'imposta di soggiorno Articolazione delle misure dell'Imposta di Soggiorno

A) Alberghi e loro dipendenze, motel, villaggio albergo

Classificazione:

- 1 stella
- 2 stelle
- 3 stelle
- 4 stelle
- 5 stelle

B) Residente turistico-alberghiere e loro dipendenze, villaggi turistici

Classificazione:

- 2 stelle
- 3 stelle
- 4 stelle

C) Condhotel

Classificazione:

- 3 stelle
- 4 stelle
- 5 stelle

D) Alberghi diffusi

Classificazione:

- unica

E) Marina resort

Classificazione:

- 1 ancora
- 2 ancore
- 3 ancore
- 4 ancore

F) Campeggi, agricampeggi, parchi vacanza

Classificazione:

- qualsiasi

G) Aree di sosta

Classificazione:

- unica



H) Strutture ricettive extra alberghiere per ospitalità collettiva

Tipologia:

- Case per ferie
- Ostelli
- Rifugi escursionistici
- Rifugi alpini
- Bivacchi fissi

I) IStrutture ricettive extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Tipologia:

- Affittacamere
- Bed and Breakfast
- Case e appartamenti per vacanze
- Residenze d'epoca

J) Residence

Classificazione:

- 2 chiavi
- 3 chiavi
- 4 chiavi

K) Locazioni turistiche

Classificazione:

- unica

L) Agriturismo

Classificazione:

- 1 girasole
- 2 girasoli
- 3 girasoli
- 4 girasoli
- 5 girasoli